

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2420-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

ONOREVOLI SENATORI. La Convenzione cui questo Protocollo si riferisce è già stata adottata dalla Repubblica federale di Germania, dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dalla Turchia, tutti Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC). L'Italia vi ha aderito il 7 novembre 1968.

La Convenzione prevede che gli ufficiali di stato civile di uno degli Stati contraenti, quando realizzano o trascrivono un atto di matrimonio o di morte, devono darne comunicazione all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita di ciascuno degli sposi o del defunto, se tale luogo di nascita è situato sul territorio di un altro Stato contraente. La comunicazione va redatta secondo i modelli che sono allegati alla Convenzione e che contengono i dati essenziali dell'autorità

che li rilascia, del soggetto e dell'evento cui si riferiscono.

Il Protocollo addizionale, approvato nell'Assemblea generale di Salisburgo del 7 settembre 1988 e firmato a Patrasso il 6 settembre 1989, stabilisce che i moduli previsti dalla Convenzione di Istanbul debbono essere completati con le traduzioni in lingua inglese, spagnola, greca e portoghese e che si utilizzino i modelli plurilingui adottati con le Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell'8 settembre 1976.

Il Protocollo addizionale aiuta la progressiva armonizzazione della forma e del contenuto degli atti di stato civile e ne facilita la comprensione e l'eventuale informatizzazione. Per questi motivi, si raccomanda all'Assemblea di volerne autorizzare la ratifica.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.